



CITTA' DI VITERBO

SETTORE AMBIENTE-TERME-SERVIZI PUBBLICI-CIMITERI

ID Iride: 129966

OGGETTO : AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D. LGS. 267/2000 E DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE N. 144/2010, FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PROPRIETARIO O POSSESSORE DI AREE (COMPRESA L'AREA DOVE ATTUALMENTE INSISTONO LE PISCINE DENOMINATE „BAGNACCIO“) SITUATE ALL'INTERNO DELLA CONCESSIONE MINERARIA IL BAGNACCIO PER LA GESTIONE DELLE ACQUE TERMOMINERALI EMUNTE DAL POZZO BAGNACCIO - CIG: Z5D1D0F76C

IL DIRIGENTE

Premesso che con D.G.R. n. 3129 del 08.07.1998 il Comune di Viterbo otteneva dalla Regione Lazio il rinnovo della concessione delle acque termominerali della zona Bagnaccio, la quale copre un'area di ha 36.66.40, per la durata di anni 30 a decorrere dalla data del 14 gennaio 1998 (scadenza 13 gennaio 2028);

Premesso che il Consiglio Comunale nella Deliberazione n. 102 del 20.09.2016 stabilisce di ritenere prioritario lo sviluppo di nuovi centri stabilimenti e parchi termali così da permettere la realizzazione, in un nuovo quadro generale di libera concorrenza e mercato nel rispetto del territorio e dell'ambiente, di una vera e propria “Città Termale”, e auspicabile la presenza, sempre più numerosa, di stabilimenti termali sia privati che liberi, al fine di garantire la possibilità di accesso alle acque termali per tutti a costi contenuti e/o gratuitamente;

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 11.02.2011 veniva assegnata ai richiedenti Scorza Gabriele, Giusti Giuseppa, Federico Basili e Mazza Andrea, in collaborazione con l'Associazione “Amici del Bagnaccio”, una sub-concessione dell'acqua termominerale in via sperimentale per il periodo di anni due a partire dal collaudo (avvenuto in data 02.08.2013) della tubazione di collegamento tra il pozzo Bagnaccio e le vasche di balneazione adiacenti;

Premesso che con nota Prot. 39755 del 25.07.2015 il Comune di Viterbo comunicava alla Regione Lazio l'intendimento di dare corso alla individuazione, mediante procedura di evidenza pubblica, di un soggetto gestore con il quale sottoscrivere un accordo di collaborazione (ovvero altra forma contrattuale idonea) finalizzato alla libera fruizione del sito termale, mediante l'utilizzazione dell'acqua emunta dal pozzo Bagnaccio per l'alimentazione di terme libere e l'eventuale erogazione di servizi all'utenza, complementari e distinti rispetto al tradizionale uso libero delle acque termali in parola;

ID: 129966 del 20/04/2017 12:22:25
Registro: ALBO 2017 / 1531 del 20/04/2017

Visto che con nota Prot. GR421508 del 31.07.2015 (acquisita agli atti comunali con Prot. n. 40677 del 01.08.2015) la Regione Lazio autorizzava la proroga della sub-concessione per il tempo strettamente necessario ad avviare la procedura di evidenza pubblica e comunque non superiore a mesi quattro;

Visto che con deliberazione n. 273 del 03.08.2015, con deliberazione n. 480 del 01.12.2015 e con deliberazione n. 128 del 01.04.2016 la Giunta Comunale disponeva la proroga fino al 31.12.2016 della sub-concessione in atto (Prot. n. 1454 del 12.08.2011) esprimendo l'intendimento di individuare, mediante procedura di evidenza pubblica, un soggetto gestore con il quale sottoscrivere un accordo di collaborazione;

Premesso che:

- con Deliberazione n. 323 del 25.09.2015 come rettificata e aggiornata dalla Deliberazione n. 519 del 29.12.2016, l'Amministrazione autorizzava il Dirigente del Settore ai sensi dell'art. 7 del *“Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione”*, a predisporre apposita procedura di evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di un soggetto per l'affidamento in gestione, mediante accordo di collaborazione, della sub-concessione delle acque termominerali emunte dal pozzo Bagnaccio, al fine di garantirne la libera fruizione nel sito termale mediante l'utilizzazione per l'alimentazione di terme soggette ad accesso libero e soggette ad accesso a titolo oneroso e l'erogazione di servizi essenziali all'utenza e l'eventuale erogazione di servizi volontari all'utenza;
- con il medesimo atto la Giunta Comunale disponeva la proroga della sub-concessione dal 01.01.2017 al 31.03.2017 al fine di dare corso alle procedure di affidamento;

Visto che con nota Prot. GR664536 del 01.12.2015 (acquisita agli atti comunali con Prot. n. 69897 del 22.12.2015) la Regione Lazio, in considerazione alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 323 del 25.09.2015, indicava che l'atto in questione in qualità di atto di indirizzo, programmazione, controllo e verifica doveva essere adottato dal Consiglio Comunale;

Premesso che con Deliberazione n. 102 del 20.09.2016 il Consiglio Comunale dichiarava la proposta presentata della Società Agricola il Bagnaccio srl, dall'Associazione di Promozione Sociale Il Bagnaccio e dai comproprietari del terreno Bagnaccio relativa alla gestione della Miniera del Bagnaccio, pervenuta agli atti dell'Amministrazione con Prot. 36689 del 24.11.2015, come di pubblica utilità;

Premesso che con nota Prot. n. 1063 del 09.01.2017 il Comune di Viterbo comunicava alla Regione Lazio l'intendimento di dare corso alla individuazione, mediante procedura di evidenza pubblica, di un soggetto gestore con il quale sottoscrivere un accordo di collaborazione (ovvero altra forma contrattuale idonea) finalizzato alla libera fruizione del sito termale, mediante l'utilizzazione dell'acqua emunta dal pozzo Bagnaccio per l'alimentazione di terme libere e l'eventuale erogazione di servizi all'utenza, complementari e distinti rispetto al tradizionale uso libero delle acque termali in parola;

Visto il Regolamento Comunale n. 144 del 05.07.2010 con il quale il Consiglio approvava il *“Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione”* che all'art. 7 individua le modalità di formazione dell'accordo di collaborazione, prevedendo in particolare che il Dirigente del Settore competente provveda, su indirizzo della Giunta, a pubblicare idoneo Avviso pubblico, con il quale invitare alla presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 306 del 25.01.2017 del Dirigente del Settore VIII è stato approvato l' *“Avviso pubblico per la realizzazione di un accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale n. 144/2010, finalizzato all'individuazione di un soggetto proprietario o possessore di aree (compresa l'area dove*

ID: 129966 del 20/04/2017 12:22:25
Registro: ALBO 2017 / 1531 del 20/04/2017

attualmente insistono le piscine denominate "Bagnaccio") situate all'interno della concessione mineraria il Bagnaccio per la gestione di acque termominerali della miniera Bagnaccio." con l'unito "Schema di istanza di partecipazione";

- in data 09.02.2017 si è provveduto alla pubblicazione dell'Avviso sopra menzionato per trenta giorni fissando per il giorno 11 marzo 2017, alle ore 12.00, la scadenza per la presentazione delle proposte di collaborazione;
- in data 07.03.2017 si è provveduto a rettificare mediante avviso pubblico quanto riportato all'art. 7 punto 4 del sopracitato avviso in relazione al contenuto della "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", definendo "non dovuto" il pagamento a favore dell'autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.), del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, per un importo pari ad Euro 20,00 (venti/00), in quanto richiesto per errore;
- non è stato possibile procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice e conseguentemente all'apertura dei plichi, pervenuti entro il termine fissato per il giorno 11 marzo 2017, contenenti le proposte di collaborazione, in quanto sono pervenute delle osservazioni con nota Prot. 0017082 del 09.03.2017;

Ritenuto in base al ricevimento tale nota di dover procedere alla sospensione dell'espletamento delle procedure di gara e al riesame del provvedimento in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;

Tenuto conto che nelle more del riesame si è reso conseguentemente necessario procedere con Determinazione Dirigenziale n. 1488 del 31.03.2017 (inoltrata alla Regione Lazio con nota Prot. n. 0027677 del 13.04.2017) ad una proroga tecnica della sub-concessione delle acque termominerali della Miniera del Bagnaccio approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 11.02.2011, prorogando conseguentemente gli effetti della convenzione Prot. n. 1454 del 12.08.2011 fino al 31.05.2017;

Verificato che per mero errore informatico non si provveduto alla pubblicazione degli atti di gara all'Albo Pretorio on line del Comune di Viterbo ma solo alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del medesimo sito istituzionale, e che si è reso pertanto necessario disporre la revoca con Determinazione Dirigenziale n. 1697 del 14.04.2017 e conseguente avviso ID 129618 pubblicati in data 18.04.2017 all'Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.viterbo.it, della procedura di evidenza pubblica indetta con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 306 del 25.01.2017;

Considerato che come emerso dalla relazione redatta dal Direttore della Miniera, Dott. Geologo Giuseppe Pagano, agli atti di questo ufficio con Prot. n. 0025851 del 07.04.2017, l'area Bagnaccio risulta uno dei luoghi più vicini all'animo dei viterbesi per la lunga e continua tradizione millenaria legata all'uso delle acque termali e che l'utilizzazione spontanea del sito che fonda le proprie radici nel mondo estruso e poi in quello romano a partire dal I° secolo a.C., proseguì alla fine del '900 con la tradizione dei bagni in piccole vasche scavate nel travertino che connotano inequivocabilmente i terreni affioranti;

Ritenuto necessario garantire quello che può essere considerato un uso ormai tradizionale delle acque pubbliche presso le sorgenti libere site in località Bagnaccio, pozzo che oggi costituisce la risorsa termale più importante del sito Bagnaccio, molto noto ai turisti italiani e stranieri i quali frequentano il sito da molti decenni in continuità in tutte le stagioni;

Considerato inoltre che nella medesima relazione redatta dal Direttore della Miniera viene sottolineato che un uso razionale di risorsa termominerale non consente di prevederne il trasporto a distanza, in considerazione del fatto che tale circostanza determina un raffreddamento delle acque, quindi una modifica dell'equilibrio chimico e, di conseguenza, una modifica delle proprietà terapeutiche delle acque termali;

ID: 129966 del 20/04/2017 12:22:25
Registro: ALBO 2017 / 1531 del 20/04/2017

Considerato che con atto pubblico n. 2439 Vol. 186 del 27 aprile 1954 il Comune di Viterbo ha acquistato dalla "Terni" Soc. per l'Industria e l'Elettricità S.p.A. il materiale in posto relativo ai sondaggi a carattere geognostico per la ricerca di forze endogene effettuati nell'ambito dei suoi permessi di ricerca in provincia di Viterbo e nello specifico, tra gli altri, le attrezzature in località Bagnaccio: foro profondo m 590 tubato con tubazione Φ 254 x 240 m/m dal piano campagna a m 36,12 e tubato con tubazione Φ 216 x 201 m/m dal piano campagna a m 92,58, dietro un versamento a titolo di rimborso per il materiale lasciato in posto e per i lavori di perforazione eseguiti;

Visto che il Certificato di Destinazione Urbanistica del sito Bagnaccio, agli atti di questo ufficio, distinto al catasto terreni al Fg. 90 Part. 26 certifica che tale sito ricade per la maggior parte in Zona Agricola E – sottozona E4, in minima parte in Zona F4 e per la maggior parte all'interno del Vincolo Archeologico, e che inoltre tale terreno ricade all'interno del vincolo paesistico ai sensi dell'art. 136, art. 134 comma 1 lettera a) e in parte art. 142 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 42/2004;

Considerato quindi che in base all'inquadramento urbanistico sopra descritto in tale area ai sensi del piano regolatore generale vigente sono attuabili solo interventi finalizzati all'attività agricola e che ai sensi della situazione vincolistica vige, oltre ad un vincolo paesaggistico, un vincolo archeologico di rispetto di una via romana (via Cassia);

Considerato che il Comune, soggetto concessionario della Regione ai sensi della L. 238/1961, può sub-concedere a soggetti terzi (su autorizzazione esplicita dell'ente regionale concedente) esclusivamente quanto è oggetto della concessione operante in suo favore, la quale non ricomprende l'autorizzazione sanitaria peraltro di competenza di altra Amministrazione;

Ritenuto adeguato ricorrere all'istituto dell'accordo di collaborazione pubblico-privato, come già previsto negli atti deliberativi di Giunta Comunale n. 323 del 25.09.2015 e n. 519 del 29.12.2016, in quanto l'area di cui all'oggetto non può essere diversamente sfruttata rispetto alla destinazione d'uso attuale visti gli interventi edili limitati dall'inquadramento urbanistico sopra descritto, al fine di tutelare la memoria storica del sito e di dare una veste giuridica ad una situazione di volontariato in essere da anni e che ad oggi mostra delle criticità non più sostenibili riguardanti prioritariamente l'igienicità delle vasche a tutela della salute dei cittadini che gratuitamente vogliono usufruirne;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1746 del 19.04.2017 con cui è stato approvato il presente Avviso pubblico;

Ritenuto che la pubblicità della proposta, sempre ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sopra citato, venga effettuata a mezzo di strumento dell'avviso pubblico di interesse;

Ritenuta altresì adeguata la pubblicità dell'iniziativa attraverso la pubblicazione, per almeno 30 giorni, all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;

Dato atto che tutte le proposte pervenute nei tempi previsti, ai sensi dell'art. 7 del medesimo Regolamento saranno sottoposte alla valutazione di una Commissione giudicatrice nominata dal Dirigente del Settore VIII;

RENDE NOTO

che con Deliberazione n. 519 del 29.12.2016, la Giunta Comunale ha autorizzato il Dirigente del Settore VIII ad avviare apposita procedura di evidenza pubblica finalizzata alla ricerca e all'individuazione di un soggetto proprietario o possessore di aree (compresa l'area dove attualmente insistono le piscine denominate "Bagnaccio") situate all'interno della concessione mineraria il Bagnaccio, cui affidare in sub-concessione le

ID: 129966 del 20/04/2017 12:22 25
Registro: ALBO 2017 / 1531 del 20/04/2017

acque termominerali emunte dal pozzo Bagnaccio e con il quale sottoscrivere un accordo di collaborazione finalizzato alla libera fruizione nel sito termale mediante l'utilizzazione per l'alimentazione di terme soggette ad accesso libero (mantenendo gli attuali standard di fruizione per l'uso pubblico delle terme c.d. "libere") e soggette ad accesso a titolo oneroso, oltre all'erogazione gratuita di servizi essenziali all'utenza e all'eventuale erogazione a pagamento di servizi volontari all'utenza, ai sensi del combinato disposto dall'art. 43 della L. 449/1997, dell'art. 119 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del "Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione".

1) OGGETTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE E BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Questo Comune, attraverso l'istituto della collaborazione, intende individuare un soggetto proprietario o possessore di aree (compresa l'area dove attualmente insistono le piscine denominate "Bagnaccio" distinta al catasto terreni al Fg. 90 Part. 26) situate all'interno della concessione mineraria il Bagnaccio, cui affidare in sub-concessione le acque termominerali emunte dal pozzo Bagnaccio, da una portata di 2 lt/sec fino ad un massimo di 4 lt/sec. Il progetto di collaborazione proposto non potrà prevedere una portata massima di emungimento superiore a 4 lt/sec, compatibilmente con la sostenibilità dei prelievi istantanei rispetto alla capacità del bacino termale, che sarà valutata dall'Amministrazione concedente. In ogni caso la portata potrà subire nel corso della sub-concessione, variazioni temporanee derivanti dalla necessità di garantire l'equilibrio dei prelievi, senza che ciò possa costituire l'insorgere di diritti o pretese da parte del soggetto collaborante.

2) MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL COLLABORANTE

La procedura è indetta ai sensi del combinato disposto dall'art. 43 della L. 449/1997, dell'art. 119 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del "Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione", nel rispetto altresì dei principi desumibili dal Trattato Europeo e dei principi generali relativi contratti pubblici.

3) INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il presente avviso è pubblicato sull'Albo Pretorio on line, nella sezione competente e sul sito internet comunale www.comune.viterbo.it, alla voce "Bandi e gare" – "Badi di gara" – "Bandi in corso di espletamento" – per n.30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione.

Per eventuali chiarimenti i candidati possono rivolgersi al Dirigente del Settore VIII, *Politiche dell'Ambiente, Termalismo, Servizi Pubblici Locali, Gestione Cimiteri*, Dott.ssa Mara Ciambella – mciambella@comune.viterbo.it – telefono 0761/348442.

4) FINALITA' E VALORE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Sarà onere del collaborante provvedere all'utilizzazione di una idonea quantità delle acque termali sub-concesse per l'alimentazione di terme libere (da realizzare nell'area di proprietà del collaborante) mantenendo gli attuali standard di fruizione esclusivamente per l'uso pubblico delle terme, c.d. "libere" con accesso gratuito all'area per l'intera durata dell'accordo di collaborazione e provvedere all'utilizzazione della restante portata di acqua termale per l'alimentazione idrica delle vasche termali (da realizzare sempre nell'area di proprietà del collaborante) soggette ad accesso a titolo oneroso (prevedere sia tesseramento annuale che accesso giornaliero). L'incasso prodotto dall'acquisto delle quote associative annuali e dei biglietti di accesso giornaliero dovranno consentire unicamente la copertura delle spese vive di gestione e manutenzione per l'erogazione di tutti i servizi all'utenza definibili come essenziali (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il personale, l'attività di controllo e sicurezza, la pulizia delle vasche, la manutenzione del verde, delle attrezzature e degli impianti, i servizi igienici, ecc).

E' obbligo del collaborante:

- provvedere alla realizzazione (nell'area di proprietà del collaborante), gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle vasche termali (sia quelle ad accesso libero che quelle ad accesso a

ID: 129966 del 20/04/2017 12:22:25
Registro: ALBO 2017 / 1531 del 20/04/2017

titolo oneroso), degli impianti di captazione, adduzione e scarico delle acque termali e delle aree circostanti le vasche, come individuate nel progetto offerta;

- mantenere gli attuali standard di fruizione esclusivamente per l'uso pubblico delle terme, c.d. "libere";
- garantire l'apertura al pubblico di tutte le vasche termali e l'utilizzazione delle acque termali tutti i giorni dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
- esporre un cartello all'ingresso delle terme libere, riportante esclusivamente il testo "Terme libere del Bagnaccio – L'accesso all'area delle terme libere e l'utilizzazione dell'acqua termale nelle vasche sono liberi e gratuiti.";
- esporre un cartello all'ingresso delle terme a titolo oneroso, riportante il prezzo associato all'acquisto delle quote associative annuali e dei biglietti di accesso giornaliero; tali prezzi dovranno essere di tipo sociale (che devono essere approvate dall'Amministrazione comunale), nel rispetto delle finalità di uso pubblico del sito, al fine di consentirne la fruizione ad un significativo numero di utenti, sia viterbesi che dei territori circostanti;
- richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni ed i permessi per la realizzazione delle opere e degli impianti previsti nel progetto offerta;
- garantire il rispetto dei requisiti igienico sanitari ed ambientali per l'utilizzazione delle acque termali e delle vasche;
- assicurare a tutta l'utenza la disponibilità e la libera e gratuita utilizzazione e manutenzione di un numero di servizi definibili come essenziali, adeguato all'utenza prevista che dovrà essere indicato nel progetto offerta.

Resta facoltà del collaborante di prevedere, a titolo di controprestazione, l'erogazione a titolo oneroso di servizi all'utenza definibili come volontari (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il servizio di spogliatoio, il servizio docce, il servizio di noleggio attrezzature, o servizi di commercio al dettaglio di generi alimentari, ecc.). Costituisce obbligo del collaborante acquisire tutti i pareri, le autorizzazioni ed i permessi comunque denominati per la realizzazione e la gestione di tali servizi.

Il collaborante dovrà altresì versare al Comune di Viterbo un corrispettivo, a titolo di rimborso in quota proporzionale, del diritto proporzionale annuo dovuto dal titolare di concessione di acque minerali quale il Comune di Viterbo, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 26 giugno 1980, n. 90, così come modificato dall'art. 4 della L.R. 22 luglio 1993, n. 31, e dall'art. 78 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8, in misura pari a € 1.033,14/anno.

5) SOGGETTI AI QUALI E' RIVOLTO L'AVVISO E REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi a partecipare al presente avviso:

- qualsiasi persona fisica, comprese le imprese individuali, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica amministrazione;
- qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, le società cooperative (ex art. 2511 C.C.), le mutue di assicurazioni ed i consorzi imprenditoriali (ex. art. 2602 C.C.);
- le Associazioni, costituite con atto notarile, le cui finalità statuarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali del Comune purché in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio per le attività oggetto dell'accordo della collaborazione.

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- inesistenza di preclusioni a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli artt.120 e seguenti della Legge 689/1981, ed ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

ID: 129966 del 20/04/2017 12:22:25
Registro: ALBO 2017 / 1531 del 20/04/2017

- assenza di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata oggetto dell'accordo di collaborazione;
- assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e assenza di sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
- insussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art. 10 della legge 575/1965 e s.m.i. e inesistenza dell'applicazione di provvedimenti cautelari antimafia e della sottoposizione a misure preventive;
- insistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
- non appartenenza o affiliazioni, dirette ovvero indirette, ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

I partecipanti dovranno altresì dimostrare il titolo di proprietà o possesso delle aree (compresa l'area dove attualmente insistono le piscine denominate "Bagnaccio" distinta al catasto terreni al Fg. 90 Part. 26) su cui realizzare l'intervento; il titolo di proprietà o possesso dovrà essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle proposte di collaborazione di cui al presente avviso.

6) DURATA CONTRATTUALE

Il contratto che verrà stipulato avrà durata di anni 10 (dieci).

7) TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

I concorrenti che intendano partecipare dovranno far pervenire a questa Amministrazione comunale, a pena di esclusione (ex art. 75, commi 4 e 11 e art. 76, comma 1, R.D. 827/1924 in combinato disposto con gli art. 83, comma 5, e art. 79 del D. Lgs. 50/2016), entro e non oltre le ore 12.00, del trentesimo giorno dalla data della pubblicazione del presente avviso, un plico chiuso, recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante. Ai fini del rispetto del predetto termine farà fede unicamente il timbro di arrivo all'Ufficio Protocollo del Comune.

Detto plico dovrà essere sigillato con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente, riportare la dicitura "NON APRIRE", riportare l'esatta denominazione o ragione sociale del soggetto giuridico concorrente e comprendere la seguente dicitura:

"PROPOSTA DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DELLE ACQUE TERMOMINERALI IN LOCALITA' BAGNACCIO".

Il plico dovrà essere indirizzato a: **COMUNE DI VITERBO – SETTORE VIII – via F. Ascenzi, 1 – 01100 VITERBO** e dovrà pervenire, esclusivamente e pena l'esclusione, al Comune attraverso le seguenti modalità:

- **consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, Via F. Ascenzi n. 1, Viterbo.**
- **a mezzo raccomandata a/r del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata.**

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Viterbo ove, per disguidi postali ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno, in nessun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente, anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo a/r o altro vettore, non avendo alcun rilievo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non pervenuti.

Non si darà corso all'apertura dei plichi sui quali non siano apposti gli estremi dei rispettivi mittenti o le indicazioni relative al contenuto dei plichi medesimi, né a quelli che siano pervenuti non debitamente chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura.

Il plico dovrà contenere al suo interno:

- 1) una busta chiusa e sigillata con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente e controfirmata sui lembi di chiusura con l'indicazione del mittente, recante la dicitura **“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**;
- 2) una busta chiusa e sigillata con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente e controfirmata sui lembi di chiusura con l'indicazione del mittente, recante la dicitura **“BUSTA B – PROPOSTA DI COLLABORAZIONE”**.

La **“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, dovrà contenere, a pena esclusione:

1. **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE AVVISO E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E NOTORIETA'** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo e da tutti i rappresentanti in caso di raggruppamento di concorrenti, con la quale il legale rappresentante:
 - 1.1. **CHIEDE** di partecipare alla presente procedura, indicando generalità, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, estremi del titolo di rappresentatività dell'Associazione/Ente, i recapiti cui intende ricevere le comunicazioni riguardanti la presente procedura (comprensivi di indirizzo mail e pec, numero di telefono e fax);
 - 1.2. **DICHIARA** di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) inesistenza di preclusioni a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli artt.120 e seguenti della Legge 689/81, ed ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 - b) inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 - c) assenza di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata oggetto dell'accordo di collaborazione;
 - d) assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e assenza di sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
 - e) insussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art. 10 della legge 575/1965 e s.m.i. e inesistenza dell'applicazione di provvedimenti cautelari antimafia e della sottoposizione a misure preventive;
 - f) insistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
 - g) non appartenenza o affiliazioni, dirette ovvero indirette, ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
 - 1.3. **DICHIARA** inoltre:
 - a) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del contratto e di aver ritenuto le condizioni dell'avviso stesso tali da consentire la proposta;
 - b) di aver preso integrale ed accurata visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, le norme contenute nel presente avviso pubblico;
 - c) di aver preso conoscenza e di avere tenuto conto, nella formulazione della proposta, delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;


ID: 129966 del 20/04/2017 12:22:25
Registro: ALBO 2017 / 1531 del 20/04/2017


Documento informatico sottoscritto digitalmente da Mara Ciambella il 20/04/2017 12:38.18 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

- d) di essere in possesso dei requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di legislazione antimafia;
- e) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il concorrente sarà escluso dalla procedura per la quale la dichiarazione è stata rilasciata o, nel caso risultasse aggiudicataria provvisoria, decadrà dall'aggiudicazione medesima, e se fosse già stato stipulato il contratto, esso stesso sarà risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 1456 del C.C.;
- f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- g) di disporre a titolo di proprietà o possesso delle aree (compresa l'area dove attualmente insistono le piscine denominate "Bagnaccio" distinta al catasto terreni al Fg. 90 Part. 26) oggetto dell'intervento proposto (individuate con i relativi estremi catastali), situate all'interno della concessione mineraria il Bagnaccio, allegando copia del titolo di proprietà o del contratto di affitto registrato, o di comodato o di gestione; si evidenzia che la mancata dichiarazione del titolo di proprietà o possesso delle aree costituisce motivo di esclusione dalla procedura di gara;
- h) di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in forma congiunta, anche l'istanza di partecipazione dovrà recare, a pena di esclusione, la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti dell'Associazione/Ente. In tal caso le copie dei documenti di identità dovranno essere presentate da tutti i sottoscrittori, a pena di esclusione dalla gara.

All'istanza dovrà essere allegata, a pena esclusione, copia del documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i in corso di validità. Si precisa che in assenza di copia del/i documento/i di identità del/i sottoscrittore/i, questa Stazione Appaltante non potrà ammettere alla gara l'operatore economico in quanto, in tema di autocertificazione, la mancata allegazione da parte del concorrente della fotocopia del documento di riconoscimento alla dichiarazione sostitutiva e ai documenti prodotti in fotocopia autocertificata legittima l'esclusione dello stesso, atteso che alla produzione della copia del documento d'identità va attribuito valore di elemento costitutivo dell'autocertificazione (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3681/2008). Pertanto la mancata allegazione del documento di identità non costituisce una mera irregolarità sanabile con la sua produzione postuma, ma integra gli estremi di una palese e insanabile violazione della disciplina regolatrice della procedura amministrativa (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, n. 5761/2007).

 COPIA CONFORME dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione/Ente, dal quale risultino i fini statuari ed istituzionali;

 TITOLO DI PROPRIETÀ O CONTRATTO DI AFFITTO REGISTRATO DELLE AREE (compresa l'area dove attualmente insistono le piscine denominate "Bagnaccio" distinta al catasto terreni al Fg. 90 Part. 26) oggetto dell'intervento proposto (individuate con i relativi estremi catastali), situate all'interno della concessione mineraria il Bagnaccio;

La "BUSTA B – PROPOSTA DI COLLABORAZIONE", dovrà contenere, a pena esclusione:

1. RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA PROPOSTA DI COLLABORAZIONE, sottoscritta per esteso e con firma leggibile dal legale rappresentante del soggetto proponente, contenuta in un massimo di trenta (30) pagine, in formato A4, senza preclusioni per il carattere, purché leggibile, formulata in lingua italiana, rispettando gli elementi di valutazione esplicitati all'art. 8 del presente avviso. La proposta potrà essere corredata di elaborati grafici e/o schede tecniche descrittivi delle soluzioni proposte, delle caratteristiche dei materiali, delle modalità di gestione e manutenzione del

ID: 129966 del 20/04/2017 12:22 25
 Registro: ALBO 2017 / 1531 del 20/04/2017

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Mara Ciambella il 20/04/2017 12:38:18 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

sito, ecc.; gli elaborati grafici e le schede tecniche dovranno costituire esplicitazione di riferimenti contenuti nella relazione descrittiva.

La relazione dovrà descrivere compiutamente i contenuti della proposta, con riferimento ai seguenti elementi minimi che dovranno costituire oggetto di specifiche sezioni della relazione:

- 1.1. inquadramento territoriale dell'area, collegamento alla viabilità ed aree di parcheggio;
- 1.2. tipologia, caratteristiche dimensionali e tipologiche delle vasche termali;
- 1.3. individuazione delle vasche con accesso a titolo gratuito (mantenendo gli attuali standard di fruizione esclusivamente per l'uso pubblico delle terme, c.d. "libere") e di quelle con accesso a titolo oneroso (indicare la percentuale di portata di acqua termale concessa per l'alimentazione delle stesse);
- 1.4. sistemazione delle aree di servizio e perimetrali, comprese le sistemazioni a verde e gli elementi di arredo;
- 1.5. servizi gratuiti offerti all'utenza definibili come essenziali (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il personale, l'attività di controllo e sicurezza, la pulizia delle vasche, la manutenzione del verde, delle attrezzature e degli impianti, i servizi igienici, ecc);
- 1.6. servizi eventualmente erogati a titolo oneroso definibili come volontari (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il servizio di spogliatoio, il servizio docce, il servizio di noleggio attrezzature, o servizi di commercio al dettaglio di generi alimentari, ecc.);
- 1.7. programma di gestione manutenzione delle vasche termali e del sito (pulizia, ricambio idrico, gestione degli aspetti igienico sanitari, controlli, vigilanza, ecc.);
- 1.8. elaborato grafico con indicazione della ubicazione del sito e calcolo della distanza dal pozzo Bagnaccio.

Alla proposta dovranno essere allegati elaborati grafici descrittivi del progetto ed il computo metrico degli interventi di progetto.

2. PIANO ECONOMICO DELL'INTERVENTO, con indicazione dei costi, dei benefici e delle modalità di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale della concessione e comprensivo delle tariffe di tipo sociale che saranno praticate all'utenza sia per il tesseramento annuale e l'accesso giornaliero che per l'erogazione dei servizi di cui al comma 1, numero 1.6.

8) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E PROCEDURA DI GARA

Le proposte di collaborazione ammesse saranno valutate da un'apposita Commissione giudicatrice, sulla base dei parametri di seguito specificati, per un punteggio massimo di 100 (cento) punti così suddivisi:

- **Qualità tecnica e livello di definizione progettuale dell'intervento proposto.** La proposta sarà valutata, in coerenza con le finalità previste dal Regolamento Comunale n. 144/2010, con riferimento alla qualità ed alla tipologia delle attività termali, ricreative e di valorizzazione turistica e sociale proposte: **30 punti**
- **Coerenza della proposta progettuale con le finalità di uso pubblico** (maggiore % di portata concessa per alimentazione di terme libere, minori quote previste per il tesseramento annuale e per l'accesso giornaliero, ecc) **del sito; qualità dei servizi gratuiti previsti; qualità ed economicità dei servizi a pagamento proposti.** La proposta sarà valutata con riferimento agli aspetti qualitativi delle attività previste in progetto, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dal presente avviso: **40 punti**
- **Programma di gestione e manutenzione del sito.** La proposta sarà valutata rispetto al livello di definizione ed ai contenuti tecnici ed operativi del piano di gestione e manutenzione: **15 punti**
- **Qualità del Piano economico.** La proposta sarà valutata con riferimento alla qualità ed alla completezza del piano economico allegato all'offerta tecnica progettuale: **15 punti**

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del D. Lgs. 50/2016. L'assegnazione del punteggio avverrà mediante l'attribuzione discrezionale di un punteggio, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, secondo quanto previsto nelle Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa dell'ANAC, sulla base della proposta di collaborazione contenuta nella busta "B". Ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta, valutando la rispondenza di quanto offerto rispetto ai parametri sopra riportati e assegnando i seguenti indicatori di giudizio ed i relativi coefficienti, così come di seguito indicato:

Giudizio Ottimo (coefficiente 1,00): pienamente rispondente a quanto ritenuto necessario per la gestione;
Giudizio Distinto (coefficiente 0,80): rispondente a quanto ritenuto necessario per la gestione;
Giudizio Buono (coefficiente 0,60): abbastanza rispondente a quanto ritenuto necessario per la gestione;
Giudizio Sufficiente (coefficiente 0,40): appena rispondente a quanto ritenuto necessario per la gestione;
Giudizio Insufficiente (coefficiente 0,20): poco rispondente a quanto ritenuto necessario per la gestione;
Giudizio non valutabile o assente (coefficiente 0,00): per nulla rispondente a quanto ritenuto necessario per la gestione.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Al fine di garantire la corretta attribuzione dei punteggi relativi all'elemento di valutazione in esame, i punteggi ottenuti verranno riparametrati, riportando al valore massimo il miglior punteggio conseguito e riproporzionando gli altri. Si precisa che nel caso di presentazione di un'unica offerta non si procederà alla riparametrazione.

Si precisa altresì che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i coefficienti medi/punteggi si terrà conto delle prime due cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5

La mancata allegazione della proposta di collaborazione di cui alla busta "B" costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

9) MODALITA' DI APERTURA DELLE PROPOSTE

Il giorno 23 maggio 2017 alle ore 10.00 in seduta pubblica, nella sede comunale di via Garbini n. 84/b, il Presidente di gara procederà:

1. all'apertura dei plichi;
2. all'apertura della busta "A" per la verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa per l'ammissione. Al termine di tale procedura verranno dichiarati i concorrenti ammessi e quelli eventualmente non ammessi, esplicitando le motivazioni della mancata ammissione;
3. all'apertura della busta "B" ai fini della sola constatazione della completezza dei documenti ivi contenuti;
4. a seguire, la Commissione giudicatrice appositamente nominata, in una o più sedute riservate, valuterà le proposte relative all'accordo di collaborazione e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel presente avviso;
5. in seduta pubblica, il Presidente darà comunicazione dei punteggi attribuiti ai progetti della graduatoria complessiva della procedura, proclamando il nominativo del soggetto che ha presentato la proposta migliore risultata essere affidataria provvisoria della collaborazione.

10) FORMALIZZAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

I rapporti tra l'Amministrazione comunale ed il soggetto affidatario collaborante saranno regolati da apposito contratto ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale.

L'efficacia della sub-concessione e dell'accordo di collaborazione saranno subordinati alla preventiva approvazione della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 26 giugno 1980, n. 90, recante "*Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio*". Il Comune si

riserva pertanto di non dare seguito all'accordo di collaborazione, che si intenderà decaduto di diritto, qualora la Regione non proceda all'approvazione della sub-concessione.

La stipula del contratto sarà subordinata, in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, all'acquisizione da parte del Comune del mandato collettivo speciale con rappresentanza risultante da scrittura privata autenticata conferito ad uno degli operatori componenti il raggruppamento o il consorzio ad uno di essi designato e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Le spese contrattuali, dove previste, sono totalmente a carico del collaborante.

11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Mara Ciambella, Dirigente del Settore VIII, *Politiche dell'Ambiente, Termalismo, Servizi Pubblici Locali, Gestione Cimiteri*.

12) TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale vengono raccolti.

Titolare del trattamento è il Comune di Viterbo.

La presentazione della domanda da parte dei soggetti partecipanti implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio proposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

13) AVVERTENZE

Si precisa inoltre quanto segue:

- il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo all'apertura delle buste o di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano sollevare obiezioni o accampare al riguardo pretesa alcuna;
- il Comune si riserva la facoltà di non procedere ad alcun affidamento o di affidare la gestione della collaborazione anche nel caso di una sola proposta valida;
- nulla spetterà ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi spesa ed onere incontrati nella redazione degli elaborati presentati, che non saranno restituiti in alcun caso, anche ove il concorrente non risultasse aggiudicatario.

Il Dirigente
Dott.ssa Mara Ciambella